

Legge regionale 20 giugno 1988 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali.

Art. 3

Destinatari degli interventi(3)

1. Sono ammessi ai contributi di cui all' articolo 2, gli istituti e le scuole private di musica che:

a) operino senza fine di lucro;

b) funzionino ininterrottamente da almeno cinque anni;

c) in tale periodo abbiano sempre seguito i programmi ministeriali;

d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie complementari, preordinato all'accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale;

e) abbiano previsto l'istituzione di corsi preaccademici per tale corso.

(1)(2)

2. La concessione del contributo è altresì subordinata alla corresponsione al personale dipendente di un trattamento economico almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati. Il trattamento del personale docente autonomo, non potrà essere inferiore alla retribuzione lorda oraria complessiva del personale docente dipendente.

Note:

1 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 3, lettera a), L. R. 14/2012

2 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 3, lettera b), L. R. 14/2012

3 Articolo abrogato da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.